

**partners**

Renato Meneghini - dott. commercialista  
Luisa Moroso - consulente del lavoro

**associati**

Enrico Povolo - dott. commercialista  
Marco Giaretta - dott. commercialista  
Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, Gennaio 2008

## **LEGGE FINANZIARIA 2008**

*Vi ricordiamo che tutte le nostre circolari sono consultabili e scaricabili in formato pdf dal nostro sito internet [www.dottcomm.net](http://www.dottcomm.net)*

### **NOVITA' RIGUARDANTI TUTTI I CONTRIBUENTI**

- **NUOVA DETRAZIONE ICI**

Dal 2008 è introdotta un'ulteriore detrazione ICI per l'abitazione principale, pari all'1,33 per mille della base imponibile e comunque non superiore a euro 200, oltre a quella già prevista finora.

Sempre dal 2008, i benefici Ici per la prima casa sono estesi ai coniugi che, dopo la separazione o il divorzio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non possiedano a titolo di proprietà o altro diritto reale un immobile abitativo nello stesso Comune ove è situata la casa coniugale.

- **DETRAZIONI A FAVORE DI INQUILINI PER ABITAZIONE PRINCIPALE**

**A favore degli inquilini con contratti di affitto registrati relativi all'abitazione principale è prevista una detrazione complessivamente pari a:**

- euro 300 se il reddito complessivo è pari o inferiore a euro 15.493,71
- euro 150 se il reddito complessivo è tra 15.493,72 e 30.987,41 euro.

**E' inoltre prevista una detrazione in misura pari a euro 991,60 per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione riferito all'abitazione principale (diversa da quella dei genitori), a condizione che il reddito complessivo del soggetto interessato non sia superiore a euro 15.493,71. La detrazione spetta per i primi tre anni.**

Le due suddette detrazioni non sono tra loro cumulabili ed hanno effetto a decorrere dal 2007.

- **ULTERIORE DETRAZIONE FIGLI A CARICO**

A decorrere dal 2007, è riconosciuta ai genitori con almeno quattro figli a carico un'ulteriore detrazione pari a euro 1.200.

- **INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - 36%**

**E' prorogata la detrazione Irpef del 36% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 1-1-2008 al 31-12-2010, fermo restando il limite massimo di spesa pari a euro 48.000 per immobile oggetto dell'intervento, la necessità di indicare**

separatamente in fattura il costo della manodopera e gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

**E' inoltre prorogata fino al 31-12-2010 l'aliquota IVA agevolata nella misura del 10%** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

- **SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI - 55%**

**La detrazione del 55% per gli interventi che garantiscono risparmio energetico si applica alle spese sostenute fino al 31-12-2010.**

La detrazione può essere spalmata anche su più di tre anni, fino a un massimo di dieci, a scelta del contribuente. E' previsto che la detrazione sia estesa ai seguenti interventi:

- sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione per gli interventi eseguiti entro il 31-12-2009;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia per gli interventi eseguiti entro il 31-12-2010.

- **RETTE PER FREQUENZA ASILI NIDO**

**Anche per il periodo di imposta 2007 è valevole la detrazione del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per frequenza di asili nido dei figli, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.**

- **DETRAZIONE MUTUI ABITAZIONE PRINCIPALE**

**Dal 1 gennaio 2008 il limite per il quale sarà possibile detrarre il 19% degli interessi passivi per mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale è esteso fino a un importo massimo di 4 mila euro.**

- **DETRAZIONE SPESE PER AGGIORNAMENTO DOCENTI**

Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, spetta una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese per autoaggiornamento e formazione, fino a un importo massimo delle stesse di euro 500.

- **DETRAZIONE SPESE PER ABBONAMENTI AI TRASPORTI PUBBLICI**

**Per le spese sostenute entro il 31-12-2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, spetta una detrazione nella misura del 19% per un importo massimo delle stesse spese di euro 250.**

- **IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MUTUI**

Per usufruire dell'aliquota agevolata (0,25%) sull'imposta sostitutiva sui mutui è necessaria l'attestazione specifica del possesso dei requisiti "prima casa" nel contratto di finanziamento o in una dichiarazione allegata.

- **RESPONSABILITA' SOLIDALE IVA ACQUIRENTI DI IMMOBILI**

**E' stabilito che qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione di un immobile ceduto da un'azienda a privato e/o azienda sia minore rispetto a quello effettivamente pagato, l'acquirente (anche soggetto privato) è responsabile in solido con il venditore dell'immobile per il pagamento dell'IVA** relativa al maggior corrispettivo e relativa sanzione.

**Pertanto è particolarmente importante che l'intero corrispettivo sia indicato in atto, dato che in caso contrario l'Agenzia delle Entrate può chiedere anche al privato acquirente il pagamento dell'IVA sul prezzo pagato extracontabilmente, una volta accertato.**

- **CONTRIBUTO PER ACQUISTO COMPUTER DA PARTE DI CO.CO.PRO**

È riproposta l'erogazione di un contributo per l'acquisto di un PC nuovo, effettuato entro il 31-12-2008, a favore di co.co.pro, collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, introdotto dal comma 298 della Finanziaria 2007.

**Vi ricordiamo alcune disposizioni della FINANZIARIA 2007, tuttora in vigore:**

- **ACQUISTO DI MEDICINALI**

Per usufruire della detrazione del 19% sull'acquisto dei medicinali, dal 1 luglio 2007, lo scontrino fiscale deve contenere anche il codice fiscale del destinatario.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco (come per le spese dei figli) e non abbia con sé il codice fiscale da indicare, l'indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale.

**PRIMA DI CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE ALLO STUDIO SARA' QUINDI NECESSARIO AVER SEMPRE INDICATO (ANCHE A MANO) I CODICI FISCALI SU TUTTI GLI SCONTRINI FISCALI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI.**

- **PROVIGIONE IMMOBILIARE SU ACQUISTO PRIMA CASA**

E' stata introdotta la possibilità, a decorrere dal 2007, di detrarre il 19% delle provvigioni pagate per intermediazione immobiliare relativa all'acquisto della prima casa, nel limite di spesa di euro 1.000 per ciascuna annualità.

- **RETTE PER ATTIVITA' SPORTIVE PER GIOVANI**

Per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, dal 2007 è detraibile il 19% delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, per un importo non superiore a 210 euro annue.

- **LOCAZIONI PER UNIVERSITARI FUORI SEDE**

Dal 2007 è detraibile il 19% dei canoni di locazione pagati da studenti iscritti ad una Università sita in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa; l'unità immobiliare dovrà essere situata nel comune in cui ha sede l'Università o in comuni limitrofi; la detrazione varrà per un importo non superiore a 2.633 euro.

Dal 2008 la detrazione è estesa alle rette dei collegi e degli enti per il diritto allo studio.

- **SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALI - BADANTI**

Dal 2007 è detraibile il 19% delle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 Euro.

## **NOVITA' RIGUARDANTI LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI**

- **NUOVE ALIQUOTE IMPOSTE IRES E IRAP**

**A decorrere dal periodo d'imposta 2008, l'aliquota IRES è fissata nella nuova misura del 27,5%.**

Sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2008, **l'aliquota IRAP ordinaria passa dal 4,25% al 3,90%.**

- **DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI PER SOCIETÀ DI CAPITALI**

Con la finalità di "semplificare" le disposizioni in tema di deducibilità degli interessi passivi sono introdotte le seguenti nuove regole.

Gli interessi passivi, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili integralmente fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), definito come differenza tra valore e costi della produzione indicati nelle macroclassi A e B, escluse le voci B.10.a e B.10.b del Conto economico (ammortamento immobilizzazioni materiali e immateriali) e i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali. La nuova disposizione entra in vigore a partire dal periodo d'imposta 2008 e si applica esclusivamente alle società di capitali.

Per il primo e il secondo periodo di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo rispettivamente pari a euro 5.000 ed euro 10.000.

**Di fatto con questa norma, gli interessi passivi saranno deducibili solo in parte.**

- **DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI PER IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE**

Per le imprese individuali e le società di persone, poiché non si applica la nuova disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi, torna applicabile il criterio del pro rata generale.

In base al nuovo art. 61, TUIR gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

La nuova disposizione trova applicazione dal 2008.

- **AMMORTAMENTO ANTICIPATO**

**A decorrere dal periodo d'imposta 2008, è eliminata, per tutti i beni, la possibilità di dedurre il c.d. "ammortamento anticipato"** (nei primi tre anni di utilizzo dei beni) e il c.d. "ammortamento accelerato" in ragione di un più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore.

**In via transitoria, per il solo periodo d'imposta 2008, relativamente ai beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione in tale periodo (esclusi i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lett. b):**

- non si applica la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento.

- è possibile dedurre l'intera quota di ammortamento in dichiarazione dei redditi anche per la parte non imputata a conto economico.

**La novità in esame riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa.**

- **DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING**

Per i contratti di leasing stipulati a decorrere dall'1.1.2008 le regole di deducibilità dei canoni di locazione imputati a conto economico sono le seguenti:

- per la generalità dei beni mobili la durata minima del contratto di leasing non dovrà essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall'applicazione del coefficiente ministeriale;
- per i veicoli di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, la durata del contratto deve essere non inferiore al periodo di ammortamento risultante dall'applicazione del coefficiente ministeriale. In altre parole per i veicoli sopra citati viene confermata la disposizione attualmente vigente;
- per i beni immobili, la durata del contratto deve essere non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti di ammortamento ministeriali, se questa risulta essere compresa tra 11 e 18 anni. Infatti, nel caso in cui i 2/3 del periodo di ammortamento risultino:
  - inferiori ad 11 anni, ai fini della deduzione, il contratto deve comunque essere di almeno 11 anni;
  - superiori a 18 anni, per poter dedurre i canoni di leasing, è sufficiente che il contratto duri almeno 18 anni.

- **DEDUCIBILITÀ SPESE DI RAPPRESENTANZA**

In base alla nuova formulazione dell'art. 108, comma 2, TUIR, **le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che verranno fissati con un apposito Decreto.**

La deducibilità dei beni distribuiti gratuitamente è riconosciuta se gli stessi sono di valore unitario non superiore ad euro 50 (in precedenza tale valore era fissato a euro 25,82).

Tali modifiche trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2008.

- **ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE**

È riproposta l'estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale.

L'immobile strumentale "per destinazione" utilizzato alla data del 30-11-2007 potrà essere escluso, con effetto dal 2008, dal patrimonio dell'impresa entro il 30-4-2008.

Per l'estromissione è richiesto il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10% della differenza tra il valore normale dell'immobile ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per l'immobile la cui cessione è soggetta ad IVA, è necessario maggiorare l'imposta sostitutiva di un importo pari al 30% dell'IVA a debito calcolata sul valore normale dello stesso.

Va evidenziato che il valore normale è individuato nel valore catastale dell'immobile (rendita rivalutata x moltiplicatore).

L'imposta sostitutiva dovuta va versata in 3 rate: la prima pari al 40% entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2008, la seconda e la terza pari al 30% + interessi 3% annuo rispettivamente entro il 16-12-2008 e il 16-3-2009.

- **TASSAZIONE SEPARATA IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE**

Le persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di partecipazione in Snc o Sas residenti nel territorio dello Stato, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, potranno assoggettare detti redditi a "tassazione separata" applicando l'aliquota del 27,5% a condizione che gli stessi, prodotti ovvero imputati per trasparenza, non siano prelevati o distribuiti.

In caso di prelevamento/distribuzione di tali redditi, gli stessi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo e l'imposta già versata verrà scomputata dall'imposta dovuta per i redditi prelevati/distribuiti.

L'opzione non può essere esercitata se l'impresa/società è in contabilità semplificata. Le disposizioni attuative per esercitare l'opzione in esame nonché le disposizioni di coordinamento con le norme del TUIR collegate a tale disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

- **(IN)DEDUCIBILITÀ AMMORTAMENTO TERRENI**

Con norma interpretativa si stabilisce che il fondo ammortamento risultante al 31-12-2005 va proporzionato al costo del fabbricato/terreno.

- **RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI**

**È riproposta la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti all'1-1-2008**, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

**Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 30-6-2008**, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell'imposta

sostitutiva (unica soluzione o prima rata).

La riapertura è avvenuta attraverso la modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002; risultano pertanto applicabili le medesime disposizioni previste per le precedenti rivalutazioni.

- **NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI**

Rinviamo alla nostra Circolare n. 1.

- **CESSIONI IMMOBILI STRUMENTALI**

**Dall'1.3.2008 l'applicazione del reverse charge è estesa alle cessioni di immobili strumentali** di cui all'art. 10, n. 8-ter, lett. b), DPR n. 633/72 (cessioni effettuate verso soggetti con pro-rata non superiore al 25%).

Per le cessioni di immobili strumentali di cui alla lett. d) del citato art. 10, n. 8-ter (cessioni imponibili per opzione) è confermata l'applicazione del reverse charge già prevista con decorrenza 1-10-2007.

Anche tali ultime cessioni assumono rilevanza quali operazioni "ad aliquota zero" ai fini del rimborso annuale e infrannuale dell'IVA ex art. 30, comma 2, lett. a), DPR n. 633/72, a partire dai rimborsi richiesti dall'1-1-2008.

Alle cessioni di immobili strumentali di cui alla citata lett. a) dell'art. 10, n. 8-ter, (cessioni da parte dell'impresa costruttrice/ristrutturatrice entro 4 anni dall'ultimazione della costruzione/intervento) si continua ad applicare l'IVA secondo le regole ordinarie.

- **DETRAZIONI IVA SU AUTOSTRADE E TELEFONINI**

Sono introdotte alcune modifiche al DPR n. 633/72, in ordine, tra l'altro, al trattamento IVA dei veicoli e dei telefoni cellulari. In particolare le novità riguardano:

**- l'IVA relativa al pedaggio autostradale degli autoveicoli diventa detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l'IVA relativa all'acquisto (è soppressa la disposizione di totale indetraibilità)**

**- l'IVA relativa all'acquisto e utilizzo di telefoni cellulari è detraibile secondo l'uso effettivo nell'attività dell'impresa (è soppressa la disposizione di detraibilità limitata al 50%).**

Le novità in esame si applicano dall'1-1-2008.

- **CREDITO D'IMPOSTA PER AGGREGAZIONI PROFESSIONALI**

Al fine di favorire la crescita delle aggregazioni professionali, agli studi associati (o altre identità giuridiche) formati da almeno 4 ma non più di 10 professionisti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche in leasing, dei beni (arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti, programmi informatici e brevetti) e per la ristrutturazione degli immobili utilizzati.

Il credito è riconosciuto a condizione che tutti gli associati esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno dello studio risultante dall'aggregazione e con riferimento:

- alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra l'1-1-2008 ed il 31-12-2010;
- ai costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei 12 mesi successivi.

- **MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO-RICEVUTA FISCALE**

La sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale è ora disposta quando, nel corso del quinquennio, **si verificano almeno 4 distinte violazioni (in precedenza 3). É inoltre previsto che dette violazioni si devono verificare in giorni diversi.**

- **OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER FATTURE VERSO LO STATO**

Per le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici è introdotto l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica.

Decorsi 3 mesi dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale che fisserà le regole operative del nuovo obbligo, le Amministrazioni interessate non potranno accettare fatture cartacee, subordinando i pagamenti alla ricezione della relativa fattura elettronica.

- **UTILIZZO OBBLIGATORIO CODICE IBAN PER BONIFICI**

**Ricordiamo che , a partire dal 1 gennaio 2008, per eseguire bonifici o pagamenti in Italia è obbligatorio l'utilizzo del codice IBAN (composto da 27 caratteri alfanumerici). Vi invitiamo pertanto a indicare il Vostro codice IBAN direttamente nella fattura.**

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

*Renato Meneghini Luisa Moroso Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina*